



## **TRIBUNALE DI PESARO**

Il Giudice

visto il ricorso di \_\_\_\_\_ per l'accesso alla procedura di concordato minore prevista dagli artt. 74 e ss cod. crisi;

letta l'integrazione,

rilevato che il ricorrente parrebbe gravato da debiti di natura mista, essendo il passivo esposto formato anche da voci inerenti spese estranee all'attività di impresa (ad es. finanziamento Compass spa di norma destinato a consumatori ed inserito nella classe 6);

rilevato, tuttavia, che tale aspetto – anche tenuto conto dell'incidenza esigua - non pare ostativo all'apertura del procedimento (vd. ad es. Trib. Mantova 27.02.2023);

rilevato che, in ogni caso, egli intende regolare, con il ricorso in parola, le posizioni relative ai crediti imprenditoriali;

constatato che in favore della procedura viene offerta la complessiva somma di euro 62.400,00 da corrispondersi nell'arco del periodo 2024-2028:

- nella misura del 100% ai creditori di cui alle classi 1 e 2;
- nella misura del 28% ai creditori di cui alle classe 3;
- nella misura del 27% ai creditori di cui alla classe 4;
- nella misura del 20% ai creditori di cui alla classe 5;
- nella misura del 15% ai creditori di cui alla classe 6;
- nella misura dell'11% ai creditori di cui alla classe 7;

rilevato che la somma sopra indicata deriverebbe unicamente dai proventi dell'attività di agente di commercio del ricorrente;

preso atto che – quanto al creditore chirografario di cui alla classe 5 (assistito da garanzia pubblica) – è stato prospettato un fondo rischi in caso di esercizio della surroga per l'importo falcidiato (che implicherebbe l'applicazione del privilegio);

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex artt. 76 cod. crisi e 27 co. 2 cod. crisi avendo, il ricorrente, residenza a Fano;

rilevato che sono state richieste misure protettive consistenti nel divieto, per creditori aventi titolo anteriore, di avvio di azioni esecutive, di acquisto di diritti di prelazione nonché di disposizione di atti di sequestro conservativo;

rilevato che dette misure, in attesa dell'eventuale omologazione, possono essere accordate; constatato che la domanda di accesso appare formalmente ammissibile in quanto – letti il ricorso e i documenti allegati – risulta che:

- il ricorrente non possiede i requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione ad altre procedure liquidatorie, non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio precedente la domanda;

rilevato che la relazione dell'OCC si presenta completa di tutte le informazioni richieste dall'art. 76 co. 2 cod. crisi;

rilevato che la parte ricorrente non ha richiesto la nomina del commissario, né la stessa appare necessaria;

constatato che sono in atti i documenti indicati dagli artt. 75 e 76 cod. crisi;

visto l'art. 78 cod. crisi

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di concordato minore in capo a \_\_\_\_\_ ;

(-) dispone, ai sensi dell'art. 78, co. 2, lett. d) cod. crisi che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che l'OCC

(-) pubblichi il presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale e nel Registro delle Imprese e provveda alla trascrizione del decreto presso i competenti uffici, ove previsto per legge;

(-) comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto;

(-) depositi, una volta terminate le operazioni di voto, nel fascicolo telematico una relazione riepilogativa sullo svolgimento e sugli esiti delle operazioni di voto (in particolare sul perfezionamento delle comunicazioni effettuate ai creditori, pubblicazioni effettuate, dichiarazioni di voto pervenute, eventuali esclusioni ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. crisi, raggiungimento o meno della maggioranza richiesta dall'art. 79 cod. crisi, eventuali contestazioni pervenute e parere motivato sulle stesse);

inoltre

(-) assegna ai creditori il termine di 30 giorni - decorrente dalla data della predetta comunicazione - entro il quale costoro devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1- ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte i creditori che:

- ai sensi dell'art 79 co. 3 cod. crisi in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
- ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. crisi, non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al entro il quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda, e che sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi;
- nella comunicazione all'OCC devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, in mancanza essendo loro comunicati i provvedimenti mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 co. 4 cod. crisi;

Si comunichi alla parte ricorrente ed all'OCC.

Pesaro, il 17.07.2024

Il Giudice